

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2106/93 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (terza serie 1993) e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3913/92 e (CEE) n. 3914/92 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, chimici e industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti agricoli e industriali rimarrà nell'anno 1993 e nel primo semestre 1994 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che è necessario pertanto aprire il contingenti tariffario in questione per il periodo che va dal 1° luglio 1993 e, secondo i casi, fino al 31 dicembre 1993 o fino al 30 giugno 1994, e nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché dell'avvio oppure dello sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3913/92<sup>(1)</sup>, il Consiglio ha aperto per il 1993 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali, in particolare per il ferrocromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio (n. d'ordine 09.2711);

considerando che i dati economici attualmente disponibili consentono di concludere che per il suddetto prodotto il fabbisogno di importazione della Comunità dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore rispetto al volume stabilito dal regolamento sopraccitato; che pertanto occorre aumentare il volume dei contingenti sopraccitati;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3914/92<sup>(2)</sup>, il Consiglio ha aperto per il 1993 contingenti tariffari comunitari per taluni tipi di funghi;

considerando che è opportuno estendere ad altri fabbisogni di importazione il beneficio di questo contingente;

che occorre modificare conseguentemente la descrizione dello stesso;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenti le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita tuttavia una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino al esaurimento dei contingenti;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° luglio 1993 e, secondo i casi, al 31 dicembre 1993 o fino al 30 giugno 1994, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti ivi menzionati sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

(1) GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 8.

(2) GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 12.